

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CECCATELLI, PINTO, TAGLIAMONTE, GRAZIANI, DE CINQUE, FALCUCCI, SALERNO, MONTRESORI, SARTORI, ZANGARA, VETTORI e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1990

Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge si ricollega all'attuale fase della ricerca delle donne per l'affermazione della loro soggettività anche nel lavoro.

Le donne, presa coscienza degli effetti di marginalizzazione impliciti nell'azione della tutela, e dei limiti di una politica di parità che assumeva come parametro la condizione raggiunta dall'uomo, hanno puntato sulla politica delle pari opportunità.

Questo passaggio è denso di implicazioni, perchè si innesta sulla consapevolezza personale e collettiva della pari dignità della donna e dell'uomo in quanto persone e rifiuta l'accezione delle donne come «categoria» contrapposta o in concorrenza con la «categoria uomini».

Ci sta dentro, invece, il concetto della responsabilità della persona umana e il disegno di autoliberazione delle sue potenzialità, possibili solo in un contesto che consenta il processo di espressione delle diverse personalità.

C'è un documento estremamente importante (la cui eco si è spenta però nello spazio di un mattino) nel quale le donne di tutti i Paesi, di tutte le razze, di tutte le culture hanno fissato le linee portanti della politica della pari opportunità ed è il documento cosiddetto di Nairobi, conclusivo del decennio della donna promosso dalle Nazioni Unite (1985).

A Nairobi, si è misurata la distanza tra il diritto alla parità, riconosciuto in gran

parte delle Costituzioni nazionali e sancito da leggi specifiche (vedi nel nostro Paese la legge n. 903 del 1977), e la parità di fatto nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nel percorso della carriera, nella retribuzione, eccetera. Di qui la proposta di mettere in atto «azioni positive» intese come misure temporanee che favoriscono le donne al fine di aiutarle a superare *gap* vistosi.

Sulle «azioni positive» è sorto soprattutto un interrogativo che riporta in campo la difficoltà, già avvertita agli inizi della battaglia per la parità salariale tra uomo e donna, che riguarda una certa resistenza a «privilegiare» una parte dell'area del lavoro rispetto all'altra nel timore che ciò possa rallentare la crescita del tasso di impiego delle donne.

In realtà non si tratta di introdurre alcun privilegio, ma piuttosto di invertire la tendenza a considerare le donne come «soggetti dimezzati» del lavoro, soltanto perchè non hanno mai accettato fino in fondo, e tanto meno accettano ora, di circoscrivere la loro vita dentro il rapporto di lavoro, ma continuano a chiedere tempi e condizioni rispettosi delle articolazioni di ordine privato e di ordine sociale lungo le quali si sviluppa la vita della persona, donna o uomo che sia.

Ciò chiarito, è parso incomprensibile ai proponenti che si dovesse indirizzare lo strumento delle azioni positive solo alle lavoratrici dipendenti.

Se c'è un settore, nel quale esistono difficoltà iniziali di tale peso da condizionare addirittura l'accesso delle donne, questo è il settore dell'imprenditoria.

E più d'uno sono i fattori che concorrono a sollecitare l'attenzione delle donne verso attività autonome: il primo, il grado più elevato di cultura raggiunto oggi dalle donne; il secondo, la loro attitudine a «scegliere» un impiego nel quale possano anche realizzarsi; il terzo, il loro istinto creativo capace di «inventare» attività, di elaborare progetti che si impongono sul mercato (sia che si tratti di «produzione» che di «servizi») proprio per i loro contenuti originali, di recupero di una tradizione o

immediatamente corrispondenti ad una domanda anche latente intuita con sensibilità.

Le forme dell'imprenditoria femminile sono varie, dalla impresa cooperativa all'impresa familiare, alla semplice azienda, ma i punti di impatto più difficili restano sempre due: la opportunità per le donne di poter contare su una formazione professionale sia in senso lato, che specifico (anche attraverso contatti con esperienze già consolidate negli altri Paesi), e l'accesso al credito, più difficile per le imprese a conduzione femminile, a causa di pregiudizi, ma anche di una preparazione non sempre puntuale delle donne in materia finanziaria, bancaria, eccetera.

* * *

Il presente disegno di legge specifica le azioni positive per l'imprenditoria femminile indicando nell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), i campi di azione nei quali si svolge tale intervento. Il primo, nei suoi termini generali, concerne lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. Il secondo riguarda la formazione e la promozione professionale in conformità con la raccomandazione 87/567/CEE della Commissione (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. L 342 del 4 dicembre 1987). Il terzo riguarda la possibilità di accedere al credito. Infine, è posta una disposizione specifica concernente il riconoscimento della qualificazione imprenditoriale delle donne partecipanti delle imprese familiari.

Nell'articolo 2 vengono indicati i soggetti beneficiari degli interventi: le imprese a gestione femminile o a prevalente partecipazione di donne, i soggetti che promuovono corsi di formazione ed, infine, gli organismi ed i servizi di sostegno al lavoro femminile.

Nell'articolo 3 vengono specificate le agevolazioni per l'imprenditoria femminile, consistenti in contributi in conto capitale e in mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti nelle misure e nei limiti rispettivamente indicati dalla legge. Tali agevolazioni si rivolgono alla costituzione o allo sviluppo di un'impresa (in conformità con l'articolo 4 della direttiva del Consiglio d'Europa

dell'11 dicembre 1986), oppure all'introduzione di innovazioni tecnologiche o gestionali. Sono inoltre previsti contributi ai programmi di formazione, in un ampio processo di cooperazione tra tutti gli organismi interessati, in conformità con l'articolo 2 della citata raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. L 342 del 4 dicembre 1987) nonché contributi ai servizi di sostegno al lavoro femminile, organismi qualificati per rispondere ai problemi specifici delle donne.

Nell'articolo 4 sono indicati, in modo analitico, gli obiettivi da seguire nella concessione delle agevolazioni predette; per i criteri e le modalità di erogazione si rinvia poi ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Sempre con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della spesa (articolo 5). A tal fine, lo stesso articolo 5 prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, destinato a finanziare le agevolazioni di cui all'articolo 3. Al riguardo è anche prevista la possibilità di accesso a fondi comunitari destinati alla realizzazione di progetti di azioni positive, in conformità con un parere del Comitato economico e sociale in merito ad una proposta di direttiva relativa all'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C 343 del 24 dicembre 1984). In ogni caso, l'accesso a fondi comunitari è sempre subordinato al parere del Comitato per l'imprenditoria femminile.

A quest'ultimo (istituito dall'articolo 6) compete esprimere pareri sulla gestione del Fondo di cui all'articolo 5; esso si configura come un comitato interministeriale (industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste e tesoro), comprendente una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Il Comitato, che dura in carica tre anni e viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, promuove lo studio, la ricerca e l'informazione riguardanti l'imprenditoria femminile; per il perseguimento delle sue finalità adotta inoltre ogni iniziativa utile, ed in particolare quelle indicate dal comma 5 dello stesso articolo 6.

L'Osservatorio nazionale sull'imprenditoria femminile (articolo 7), la cui costituzione è promossa dal Comitato, ha lo scopo di approfondire lo studio sulle strutture e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; per l'adempimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici, oltre che avvalersi di consulenti.

L'articolo 8 prevede azioni positive delle regioni volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (in particolare, programmi di orientamento e formazione imprenditoriale), da realizzarsi nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia e delle competenze regionali.

Nell'articolo 9 è prevista, con una periodicità almeno annuale, una relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione della legge; ciò al fine di costituire un momento di collegamento e di verifica tra il Parlamento e gli organi cui è demandata l'attuazione della legge.

L'onere finanziario necessario per l'avvio ed il funzionamento del sistema previsto nel disegno di legge è stato determinato in 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992 (articolo 10). Per gli anni

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

successivi la sua quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (articolo 5, comma 2).

Il programma di azioni positive di cui al presente disegno di legge viene adottato quindi in considerazione del fatto che le disposizioni normative esistenti in materia di parità di trattamento e di opportunità

sono inadeguate per eliminare tutte le disparità di fatto, come indicato nella raccomandazione del Consiglio del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (84/635/CEE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. L 331 del 19 dicembre 1984.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dirette a incoraggiare l'adozione di iniziative volte a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a:

a) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con particolare riguardo alla cooperazione;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e sostenere la qualificazione e riqualificazione professionale delle donne imprenditrici;

c) facilitare l'accesso al credito delle imprese a conduzione femminile o a totale o prevalente partecipazione di donne;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale delle donne partecipi delle imprese familiari.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. I soggetti che possono accedere ai benefici concessi dalla presente legge sono:

a) le società cooperative e le società di persone, le cui azioni o quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 60 per cento a donne, nonchè le imprese individuali gestite da donne, la cui attività consista nella produzione di beni nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria o nella fornitura di servizi agli stessi settori;

b) le imprese o loro consorzi, le associazioni e i centri di formazione che

promuovono corsi di formazione imprenditoriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento alle donne, siano esse titolari di imprese individuali o partecipi di imprese familiari;

c) in particolare, le associazioni internazionali per i servizi sostitutivi in agricoltura e, più in generale, gli organismi e i servizi di sostegno al lavoro femminile, comprese le libere professioni.

Art. 3.

(Agevolazioni per l'imprenditoria femminile)

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), vengono concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento per le spese di impianto e di attrezzature necessarie per la costituzione o lo sviluppo di attività cooperativa o imprenditoriale, commisurati al volume degli investimenti in beni materiali ed immateriali necessari;

b) mutui, erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 60 per cento del tasso di riferimento, nella misura del 30 per cento delle spese di impianto e attrezzature, concessi a fronte di fabbisogni durevoli o variabili che emergono nel corso dell'attività intrapresa, aventi la durata di dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), può essere concesso un contributo fino al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute, purchè documentate.

3. I mutui di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sono assistiti dalle garanzie del codice civile e da privilegio speciale, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare, da costituire con le identiche modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come

sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

Art. 4.

(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 2 che si impegnano a realizzare progetti per la produzione di beni o servizi nei settori dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e della piccola industria.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) assicurare lo svolgimento e la qualificazione delle forze imprenditoriali femminili;

b) garantire che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, siano destinati in misura non inferiore all'80 per cento a piccole e medie imprese;

c) favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali nei territori del Mezzogiorno;

d) valutare le conseguenze ai fini dell'occupazione e del miglioramento qualitativo delle produzioni;

e) assicurare il sostegno e la qualificazione dei servizi all'impresa;

f) prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;

g) qualificare ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo alle produzioni di qualità.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dovranno inoltre definirsi le caratteristiche dei progetti con specifico riguardo:

a) all'introduzione di nuovi procedimenti tecnologici, tecniche di gestione,

produzione o commercializzazione, adeguatamente documentati soprattutto con riferimento alle prospettive di mercato e all'economicità di gestione;

b) all'obbligo per i beneficiari di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di cui ai commi 2 e 3 potranno essere modificati ed integrati, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, tenendo conto delle esigenze e dello sviluppo della imprenditorialità femminile, nonché dello stato di attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire 60 miliardi per gli anni 1991 e 1992, in ragione di lire 30 miliardi annui.

2. Per gli anni successivi la dotazione del Fondo è stabilita dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della spesa.

4. L'accesso a fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti

di azioni positive è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Comitato per l'imprenditoria femminile)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato per l'imprenditoria femminile composto: dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, o loro delegati; da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura.

2. I membri del Comitato sono nominati, su designazione delle organizzazioni di appartenenza maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, uno o due vicepresidenti. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato promuove lo studio, la ricerca e l'informazione riguardanti l'imprenditoria femminile. A tale scopo, il Comitato può stipulare convenzioni con istituti universitari ed enti di ricerca.

5. Per il perseguimento delle sue finalità il Comitato adotta ogni iniziativa utile, ed in particolare:

a) formula proposte sulle questioni riguardanti l'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo della legislazione vigente in tema di condizioni di lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le

pari opportunità per le donne nella formazione nonché nella vita lavorativa;

c) esprime parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive;

d) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in tema di parità.

Art. 7.

(Osservatorio nazionale sull'imprenditoria femminile)

1. Il Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 6, promuove, anche attraverso convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, istituti universitari e di ricerca, imprese, la costituzione di un Osservatorio nazionale sull'imprenditoria femminile.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha lo scopo di approfondire lo studio delle strutture e dello sviluppo dell'imprenditoria femminile; a tal fine può pubblicare ricerche e rapporti periodici, nonché materiale informativo.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai soggetti di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Osservatorio si avvale di consulenti, scelti tra:

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.

Art. 8.

(Azioni positive delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito dell'attività di formazione professionale, promuovono interventi diretti a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

2. Le regioni realizzano, con la collaborazione delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di istituti di formazione professionale riconosciuti, programmi di orientamento e formazione imprenditoriale, riservati almeno per il 70 per cento alle donne.

Art. 9.

(Relazione al Parlamento)

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto di un rapporto redatto dal Comitato di cui all'articolo 6.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: quanto a lire 20 miliardi per il 1991 e a lire 30 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»; quanto a lire 10 miliardi per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.